



**CamMiNO**  
Sede di Salerno

**2 DICEMBRE 2017 ore 09:30**  
Aula Parrilli - Palazzo di Giustizia - Salerno

**TESTAMENTO  
BIOLOGICO  
E PRINCIPIO DI  
AUTODETERMINAZIONE  
DELLA PERSONA**

ALFA  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

CamMiNO  
Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il consumo

ORDINE DEGLI AVVOCATI  
SALERNO

The poster features a blue header with the 'CamMiNO' logo and 'Sede di Salerno'. Below the header, the event date and time are listed in bold black text. The main title is in large, bold, blue capital letters. The background of the lower half shows a close-up profile of an elderly man's face. Logos for the organizing bodies are in the corners.



**TESTAMENTO  
BIOLOGICO**

ALFA  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

CamMiNO  
Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il consumo

The poster has a white background with the title 'TESTAMENTO BIOLOGICO' in large, bold, gold capital letters. Below the title is a photograph of a person's hand holding a black marker and writing on a document. The person is wearing a white hospital gown and a white identification band on their wrist. Logos for the organizing bodies are in the corners.



## CHE COSA E' IL TESTAMENTO BIOLOGICO?

Il testamento biologico è lo **strumento**, ed anche il **documento**, per mezzo del quale una persona,:

- esprime la sua volontà, in ordine ai trattamenti sanitari ai quali vorrebbe -o non vorrebbe- essere sottoposta, nell'eventualità in cui, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato
- incarica un terzo di eseguire tale volontà, manifestando in sua vece il consenso -dissenso informato-.




## Due sono quindi i contenuti essenziali del testamento biologico:

- A) una manifestazione di volontà in ordine ai trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare in particolari condizioni di malattia (consenso informato anticipato)
- B) e una delega ad un terzo soggetto, c.d. fiduciario, al quale si attribuisce l'incarico di prendere le decisioni terapeutiche in propria vece qualora il soggetto non sia più in grado di farlo autonomamente.



Testamento biologico: rappresenta una traduzione libera del termine inglese “living will” con cui l’istituto è definito nei paesi anglosassoni;



**TERMINOLOGIA**

**TESTAMENTO BIOLOGICO  
O D.A.T.  
DISPOSIZIONI/DICHIARAZIONI  
/DIRETTIVE  
ANTICIPATE DI TRATTAMENTO?**



## Terminologia

L'espressione **Testamento biologico** non è in realtà la più adatta, sotto il profilo giuridico, a rappresentare l'istituto, preferendosi altre definizioni più tecniche quali **“dichiarazioni anticipate di trattamento”** o **“direttive anticipate di trattamento”**.

Meglio **direttive anticipate** di trattamento perché questa dicitura esprime meglio **la inderogabilità della volontà del paziente**.



## Differenza tra testamento biologico ed eutanasia

- Con il **testamento biologico** la persona compie una scelta, proiettata nel futuro, e fondata sul diritto di ricevere o rifiutare determinati trattamenti sanitari, anche qualora questi trattamenti si rivelassero indispensabili per la sopravvivenza.
- Con l'**eutanasia** invece, senza qui entrare nel merito delle ulteriori distinzioni tra eutanasia attiva, eutanasia passiva, ecc, si richiede ad un **soggetto, normalmente un medico**, la somministrazione o la prescrizione di una sostanza letale che, se somministrata, al richiedente ne provoca la morte e che quindi non può essere in alcun modo paragonata ad un trattamento sanitario



## Differenza tra testamento biologico ed eutanasia

ALFA  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Testamento biologico:** il soggetto anticipa il dissenso informato rispetto a **trattamenti medici** che egli non accetta o considera lesivi della propria dignità sulla base delle sue personali convinzioni etiche, per cui la sospensione di questi trattamenti lascia spazio al decorso della malattia e al sopraggiungere della morte come evento naturale.



## Differenza tra testamento biologico ed eutanasia

ALFA  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

**Nell'eutanasia** la morte non è invece conseguenza della malattia o dello stato della malattia ma è diretta conseguenza dell'intervento esterno del medico che somministra il farmaco letale.

La diversità tra le due situazioni è di tutta evidenza.





## Differenza tra eutanasia e sedazione terminale palliativa

Raccomandazioni della SICP  
sulla  
Sedazione Terminale/Sedazione Palliativa

- **Per ST/SP** si è sinora intesa: *“la riduzione intenzionale della vigilanza con mezzi farmacologici, fino alla perdita di coscienza, allo scopo di ridurre o abolire la percezione di un sintomo, altrimenti intollerabile per il paziente, nonostante siano stati messi in opera i mezzi più adeguati per il controllo del sintomo, che risulta, quindi, refrattario”.*
- **Per “Sintomi refrattari”**, si intende la *«sensazione soggettiva di sofferenza del malato a fronte di determinate condizioni cliniche”, caratteristiche della fase finale della vita»*



Per comprendere meglio la questione non possiamo dimenticare che

**IL TEMA DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO SI INTERSECA, NECESSARIAMENTE, CON IL TEMA DEL CONSENSO INFORMATO**

Di cui dobbiamo quindi esaminare i fondamenti normativi



CamMinio  
Consiglio Nazionale  
Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il bene



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Costituzione ART. 2

**“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’Uomo”.**

Il consenso informato si configura, infatti, come espressione della consapevole adesione del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico **e come vero e proprio diritto della persona**





CamMinio  
Consiglio Nazionale  
Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il bene



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Costituzione ART. 13 e 32

**13. «La libertà personale è inviolabile**

**32. «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»**

**La necessità del consenso del paziente** si ricava, in generale, dall'art. 13 Cost., il quale, come è noto, afferma l'inviolabilità della libertà personale – **nel cui ambito si ritiene compresa la libertà di salvaguardare la propria salute e la propria integrità fisica** – , escludendone ogni restrizione, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e con le modalità previsti dalla legge, mentre l'articolo 32 fa divieto di trattamenti sanitari obbligatori se non per legge.



## Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (carta di Nizza)



**Titolo I. Dignità, art. 3. Diritto all'integrità personale:** il consenso libero e informato del paziente all'atto medico non è più soltanto un requisito di liceità del trattamento, **ma va considerato prima di tutto alla stregua di un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona**





## Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina (L. 28 marzo 2001, n. 145)



*“Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina”*





## Convenzione di Oviedo Articolo 3 Diritto all'integrità della persona

1. *“Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.*
2. *Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani”.*



## Convenzione di Oviedo Articolo 5

- *“Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.*
- *Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.*
- *La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”.*



CamMinio  
Consiglio Nazionale  
Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il bene



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Convenzione di Oviedo Articolo 9

“/ **desideri**  
**precedentemente**  
**espressi** a proposito di  
un intervento medico  
da parte di un  
paziente che, al  
momento  
dell'intervento, non è  
in grado di esprimere  
la sua volontà  
**saranno tenuti in**  
**considerazione”.**





CamMinio  
Consiglio Nazionale  
Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il bene



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## Le fonti nazionali e sovranazionali del diritto mostrano che:

**Il diritto di accettare  
o rifiutare i  
trattamenti sanitari  
è una  
estrinsecazione  
della tutela della  
libertà e dignità  
umana.**

Sulla mia vita scelgo io!





Veniamo  
ora alla  
quotidianità  
della pratica  
medica



21



## I POTERI/DOVERI DEL MEDICO PRIMA E DOPO LA CITATA NORMATIVA

### PRIMA

La giurisprudenza più risalente, sull'assunto che "il medico aveva seco la presunzione di capacità nascente dalla laurea", lo riteneva l'unico dominus della strategia terapeutica e il paziente, pertanto, veniva concepito come semplice destinatario di scelte di stretta competenza del sanitario, anche quando riguardavano la qualità della sua vita.





Cammino  
Consiglio del 2016  
Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il business



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## I POTERI/DOVERI DEL MEDICO PRIMA E DOPO LA CITATA NORMATIVA



**ORA**

Oggi invece il requisito del consenso libero e consapevole del paziente, è il presupposto di legittimità dell'operato del medico, altrimenti illecito, e costituisce l'aspetto più importante dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale degli ultimi anni, in tema di responsabilità medica.

**E INFATTI.....**



Cammino  
Consiglio del 2016  
Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il business



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## IL CODICE DEONTOLOGICO MEDICO DEL 2014





## Codice deontologico medico 2014

AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

### art 35

- «L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile».
- «Il medico **non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato**».
- «Il medico acquisisce, in forma **scritta e sottoscritta** o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice **e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica**».



## Codice deontologico medico 2014

AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

### art. 38

- «Il medico tiene conto delle **dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale**».
- «La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali».



## Codice deontologico medico 2014

AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

### art. 38

- *«Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, **verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria**».*
- *«Il medico coopera con **il rappresentante legale** perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall'ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili».*



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

## *LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE SUL CASO ENGLARO*



Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il bioetico

## CASO ENGLARO (Cassazione 21748/2007)



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

*“Il consenso informato costituisce, di norma, legittimazione e fondamento del trattamento sanitario. Senza il consenso informato l'intervento del medico è **sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente, la pratica del consenso libero e informato rappresenta una forma di rispetto per la libertà dell'individuo e un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi**”*





Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il bioetico

## LA SENTENZA ENGLARO



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

*«Il consenso afferisce: alla libertà morale del soggetto, alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto della propria integrità corporea, le quali sono tutti profili della libertà personale, proclamata inviolabile dall' art. 3 della Costituzione»*





Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il lavoro

## LA SENTENZA ENGLARO



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

«... non è attribuibile al medico un generale diritto di curare ” a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell’ammalato che si troverebbe in una posizione di soggezione su cui il medico potrebbe ad libitum intervenire con il solo limite della propria coscienza».





Camera Nazionale Avvocati  
per la famiglia e il lavoro

## LA SENTENZA ENGLARO: DIRITTO AL’AUTODETERMINAZIONE ANCHE IN CASO DI RISCHIO MORTE



AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

- ✓ «Consenso informato ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma anche di eventualmente rifiutare la terapia, di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale “
- ✓ “Deve **escludersi** che il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene vita»
- ✓ «...non c’è possibilità di disattendere- il dissenso informato del paziente- in nome di un dovere di curarsi come principio di ordine pubblico».



## *E SE MANCA IL CONSENSO ALLE CURE O AI TRATTAMENTI MEDICI?*



### **LA SENTENZA ENGLARO**

*«Il collegio ritiene che la salute dell'individuo **non possa essere oggetto di imposizione autoritativo coattiva ... di fronte al rifiuto della cura da parte del diretto interessato, c'è spazio -nel quadro di una alleanza terapeutica che tiene uniti il malato e il medico nella ricerca -insieme, di ciò che è bene rispettando i percorsi culturali di ciascuno- per una **strategia della persuasione** - il compito dell'ordinamento è anche quello di offrire il supporto e la massima solidarietà concreta nelle situazioni di debolezza e di sofferenza e c'è, prima ancora il dovere di verificare che quel rifiuto sia informato autentico ed attuale.***



## A PROPOSITO DELLA DISTINZIONE DALLA IPOTESI DI EUTANASIA LA CASSAZIONE.....



«.....il rifiuto delle terapie medico chirurgiche, anche quando conduce alla morte, **non può essere scambiato per un' ipotesi di eutanasia**, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, **esprime piuttosto tale rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale».**







**IL PROBLEMA PRINCIPALE RESTA....**  
  
**CHI PRESTA IL CONSENSO INFORMATO**  
**QUANDO IL SOGGETTO E' INCAPACE?**





## LA SENTENZA ENGLARO

La risposta è: il «rappresentante»

Dice la citata Cass. che la disposizione centrale è l' art. 357 c.c., in connessione con l' articolo 424 c.c. che *«prevede che il tutore ha la cura della persona dell' interdetto così investendo il tutore della legittima posizione di soggetto interlocutore dei medici nel decidere sui trattamenti sanitari da praticare in favore dell' incapace»*.



## LA SENTENZA ENGLARO NON SOLO TUTORE MA ANCHE.....

Ma, aggiunge la Cassazione: *“poteri di cura del disabile spettano altresì alla persona che sia stata nominata amministratore di sostegno, dovendo il decreto di nomina contenere l' indicazione degli atti che questi è legittimato a compire a tutela degli interessi anche di natura personale del beneficiario”*



## LA SENTENZA ENGLARO NON SOLO TUTORE MA ANCHE.....

ricordando che “ *... le prime applicazioni dei giudici di merito con riguardo all’istituto dell’amministrazione di sostegno, talora utilizzato, in campo medico sanitario, per assecondare l’esercizio dell’autonomia e consentire la manifestazione di una volontà autentica là dove lo stato di decadimento cognitivo impedisca di esprimere un consenso realmente consapevole* ” .



E’ quindi pacifico che l’amministratore di sostegno possa esprimere per conto dell’amministrato quel consenso informato **secondo le indicazioni che il beneficiario ha lasciato**, e quindi tra poco parleremo della

**DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI  
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E LE  
ISTRUZIONI DI FINE VITA**

oppure





## COME DECIDE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DESIGNATO?

**ALFA**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale

Dice la Cassazione che l'amministratore di sostegno:  
 “ ... deve agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e nella ricerca del “best interest”, **deve decidere non “al posto” dell'incapace, né “per l'incapace ma “con” l'incapace.**

**Quindi ricostruendo la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche ”**



## LA SENTENZA ENGLARO HA ACCETTATO DI NON FARE PROSEGUIRE A ELUANA NUTRIZIONE ED IDRATAZIONE PERCHE ...

Il suo rappresentante Tutore, ovvero il padre, Beppino Englaro, ha dimostrato che la figlia, se avesse potuto esprimere il suo consenso informato, **non avrebbe mai accettato di vivere in quella condizione vegetativa .....**

Vedi anche «*Vivere e morire con dignità*» Edizione Nuova dimensione - novembre 2016-



**ALFA**  
AVVOCATO GIULIA FACCHINI  
Studio Legale



*Alla luce della legislazione nazionale e sovranazionale, della giurisprudenza della cassazione, del codice deontologico medico*

***C'E BISOGNO DI UNA LEGGE SUL FINE VITA?***



- **FORSE SI** ...Ma solo per due aspetti:
  - A. Con quali modalità si formalizzano le DAT -direttive anticipate di trattamento
  - B. Chi le conserva e come vengono portate a conoscenza dei curanti?
- **FORSE NO** .... se diventa l'occasione di un nuovo tentativo di limitare la libertà personale imponendo ad esempio l'obbligo di nutrizione ed idratazione forzata



**SENZA LA  
LEGGE SI  
POSSONO  
SOTTOSCRIVERE  
COMUNQUE LE  
DIRETTIVE  
ANTICIPATE DI  
TRATTAMENTO E  
COME?**





**LA RISPOSTA E' SI ....**

**ATTRAVERSO UNO STRUMENTO  
«PRIVATISTICO» CHE PERMETTE DI  
RAGGIUNGERE LO STESSO SCOPO  
DELLA LEGGE SUL TESTAMENTO  
BIOLOGICO**



# LA LEGGE SULLA AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E L'ARTICOLO 408 CODICE CIVILE



## La norma

*Art. 408 c.c. L' amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della sua futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata” .*

Perché la legge prevede che un soggetto permetta ad un altro soggetto, quando è ancora perfettamente integro, di nominare un terzo che in caso di sua futura incapacità possa rappresentarlo?



Il filo conduttore è la tutela della persona umana, prima ancora del suo patrimonio, ed infatti:

Art. 408 c.c.: “ *La nomina di amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona beneficiaria* ”

E la finalità della legge è :

tutelare “ *con la minore limitazione possibile della capacità di agire* ” le persone prive in tutto o in parte della propria autonomia.



## DICE UNO DEI PADRI DELLA LEGGE (Avvocato senatore Gianpaolo Zancan)

«*Nella scelta dell'amministratore la scelta privilegiata è quella dell'interessato.*

*Dovrà entrare nel costume, per esempio che una persona di trenta anni, nel pieno della sua vita, nel pieno delle sue capacità, senza alcuna menomazione nomini il suo amministratore di sostegno, scegliendo la moglie piuttosto che uno dei figli piuttosto che un amico piuttosto che un'altra persona che ritiene degna ... la nomina è una sorta di precauzione di vita, parificabile al testamento ... ”*



## D'altro canto...

Chi meglio di ciascuno di noi sa cosa crede o non crede, cosa vuole o non vuole, cosa gli piace e cosa no, chi sono le persone (parenti o amici) di cui può fidarsi (affidarsi) e di chi meno?



## Che cosa è, giuridicamente, la scrittura privata di designazione preventiva dell'amministratore di sostegno?



- Non è un contratto di mandato (o procura in termini non giuridici). Il mandato disciplinato dall'articolo 1703 *“è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra”*
- Il mandato è atto bilaterale e dunque prevede l'accettazione del mandatario e si estingue per incapacità sopravvenuta del mandante (art. 1728) verrebbe meno proprio nel momento in cui l'amministratore di sostegno dovrebbe entrare in funzione MA FORSE SU QUESTO PUNTO NON SIAMO TUTTI D'ACCORDO.....



## Come si fa la nomina dell'amministratore di sostegno?

- L'art. 408 c.c. dice che la nomina di amministratore di sostegno “*in previsione della propria eventuale futura incapacità*” si fa: “*mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata*”
- Gli atti pubblici possono essere redatti dal notaio, dai giudici, dagli ufficiali dello stato civile, dagli ufficiali giudiziari, dai cancellieri, dai segretari comunali.

Questi soggetti possono provvedervi "*limitatamente alle funzioni del proprio ufficio*" (Cass. 125/1999). Idem per autentica scrittura privata.



## LA SCRITURA PRIVATA DI DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO CON -ANCHE- LE ISTRUZIONI DI FINE VITA

come l'ho strutturata per me e per clienti  
ed amici e ovviamente per chi di voi vorrà  
valersene



## DESIGNAZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO AI SENSI DELL'ART. 408 C.C.



Io sottoscritta Nome Cognome, nata ... a ..... il ....., residente in ..... codice Fiscale .....

### A) NOMINA DELLA PERSONA CHE DOVRA' ESSERMI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

nel pieno possesso delle mie facoltà e in previsione della mia eventuale futura incapacità nomino, ai sensi dell'art. 408 del Codice Civile, mio amministratore di sostegno nome cognome nat... a ..... Il ....., residente in ..... via ..... CF. .... e, per l'ipotesi in cui egli non fosse in grado di esercitare la propria funzione, ....., nat... a ..... il ..... residente in ..... CF .....



## DISPOSIZIONI DI FINE VITA: SULLA «FILOSOFIA DI VITA»



«Dichiaro inoltre di voler esercitare, finché pienamente capace e cosciente delle mie scelte, il diritto di decidere le cure mediche che potrebbero rendersi necessarie in un momento in cui io non sia in grado di esprimere un valido consenso informato.

Premesso che la mia (vedi Cassaizone Englaro: *«personalità, stile di vita, inclinazioni, valori di riferimento e convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche»* sono le seguenti




## DISPOSIZIONI DI FINE VITA.

### ESEMPIO DI CURE SU CUI NON SI PRESTA IL CONSENSO

Tutto ciò premesso in caso di una mia eventuale incapacità (derivante sia da malattia che da infortunio) esprimo le seguenti disposizioni, che raccomando siano rispettate n caso di:

- malattia allo stato terminale (ovvero malattia la cui prognosi allo stato attuale delle conoscenze mediche non superi i sei mesi);
- malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile e gravemente invalidante;
- malattia che mi costringa a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione;




## DISPOSIZIONI DI FINE VITA: ESEMPIO DI CURE E TRATTAMENTI SU CUI NON SI PRESTA IL CONSENSO

Chiedo e dispongo di non essere sottoposto ad alcun trattamento terapeutico, atto a prolungare la durata della vita e in particolare chiedo di non essere sottoposto a:

- rianimazione cardio-polmonare, dialisi, trasfusione di sangue, terapia antibiotica, ventilazione, idratazione e alimentazione forzata e artificiale, impianto di stimolatori.
- Nego inoltre formalmente l'assenso all'impianto di un catetere venoso.



## DISPOSIZIONI DI FINE VITA: ESEMPIO DI CURE E TRATTAMENTI SU CUI NON SI PRESTA IL CONSENSO

Chiedo inoltre formalmente che, nel caso fossi affetto da una delle situazioni sopra indicate, sia intrapreso qualsiasi provvedimento atto ad alleviare le mie sofferenze anche se questo comportasse un accorciamento della durata della vita o richiedesse l'utilizzo e l'impianto di dispositivi (ad esempio l'impianto di un elastomero o di un catetere subdurale)  
Chiedo di essere sottoposto a tutti i trattamenti previsti dalla legge 38 in tema di cure palliative.



## AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

Repertorio n. .... Raccolta n. ....

Certifico io sottoscritto DOTT....., Notaio in ....., iscritto al Ruolo del Distretto Notarile di....., che il signor TIZIO, nato a ..... il ....., residente in ....., via ..... della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto, in mia presenza, la scrittura che precede, in ....., nel mio studio in via ....., oggi ....., alle ore ....., facendomi richiesta di conservarla in originale nella raccolta dei miei atti.

F.to.....



**LO SO E' DURA FARE QUESTE SCELTE MA  
RICORDIAMOCI CHE .....**

**LIBERTA' E DIGNITA'**

**=**

**(AUTO)**

**RESPONSABILITA'**



**LA LEGGE CHE MI PIACEREBBE**

**PASSA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA  
DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI AMMINISTRATORE DI  
SOSTEGNO ART. 408 C.C.**

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p><b>ART. 405 C.C. COMMA 5:</b></p> <p>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno</li> <li>2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato</li> <li>3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario</li> <li>4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno</li> <li>5. ....</li> </ol>	<p><b>ART. 405 C.C. COMMA 5:</b></p> <p>Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno</li> <li>2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato</li> <li>3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del <b>beneficiario tra i quali è da ricomprendere la prestazione del consenso informato sulla base delle volontà espressamente indicate dal beneficiario ex art. 408 cpc o sulla base della ricostruzione di quanto egli avrebbe voluto.</b></li> <li>4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno</li> <li>5. ....</li> </ol>

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p><b>ART. 408 C.C.</b></p> <p>La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario..</p> <p>L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p>In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso .....</p>	<p><b>ART. 408 C.C.</b></p> <p>La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.</p> <p>L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata <b>autenticata anche dell'ufficiale di stato civile opportunamente delegato alla autenticazione di atti di volontà.</b></p> <p><b>In tale atto il beneficiario può anche esprimere in via anticipata, il consenso/dissenso sui trattamenti sanitari che desidera ricevere o rifiutare in caso di sua futura incapacità, compreso il rifiuto di alimentazione ed idratazione forzata,, precisando sia i trattamenti che intende rifiutare sia specificando la propria filosofia di vita e il proprio rapporto con la malattia e la morte</b></p> <p>In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso .....</p>



***Grazie  
Per la vostra  
attenzione***

